



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa N. 6824 / 2009 R.G.

promossa da

C. N S I, con il patrocinio dell'avv. N. O M A, elettivamente domiciliata in
VIA N - R O E A presso il difensore

contro

E O S I, con il patrocinio dell'avv. Z I G I, elettivamente domiciliato in
VIA - R O E A presso il difensore

il giorno 16/10/2014 alle ore 13.00 innanzi al Giudice Dr. Giovanni Fanticini sono comparsi:

Avv. N. per l'attrice; Avv. Z. per il convenuto.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della lite.

La parte attrice precisa le conclusioni come da memoria difensiva finale.

La parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.

Si dà corso alla discussione orale della causa: i legali si riportano alle difese in atti, che illustrano.

Il Giudice, all'esito, provvede dando integrale lettura della seguente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

nella persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Fanticini, all'udienza del 16/10/2014, ha
pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa N. 6824 / 2009 R.G.

promossa da

C. N S I

contro

E O S I

avente ad oggetto: "DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE"





TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

IL GIUDICE

- rilevato che è pacifico che entrambi i contendenti sono eredi legittimi di B. N. (deceduta il 24/12/2006), ciascuno per quota di $\frac{1}{2}$;
- rilevato che S. E. ha ammesso (nelle proprie difese e nel corso dell'interrogatorio formale) di aver gestito il patrimonio di B. N. compiendo operazioni sul conto corrente, prelevando somme, incassando indennizzi, ecc.;
- rilevato che è infondata l'eccezione del convenuto relativa al preteso difetto di legittimazione dell'attrice a domandare il rendiconto della gestione del patrimonio della *de cuius*: *"La ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere. Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare"* (Cass. 6358/1993); peraltro, anche ipotizzando una *negotiorum gestio* (se non un vero e proprio rapporto di mandato) tra B. N. e S. E., quest'ultimo sarebbe comunque soggetto – per effetto del richiamo operato dall'art. 2030 comma 1° c.c. – all'obbligo di rendiconto stabilito dall'art. 1713 c.c. nei confronti dell'erede del mandante (Cass. 9262/2003; Cass. 8801/1998; Cass. 7592/1994; Cass. 3672/1980);
- ritenuto che, contrariamente agli assunti difensivi del convenuto, l'onere di provare la diligente gestione del patrimonio (e, cioè, di aver operato col consenso della *de cuius* o, comunque, di aver destinato a questa le attività patrimoniali) incombeva proprio su S. E.: *"L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione"* (Cass. 4203/1998; Cass. 7592/1994; Cass. 7213/1990) e che *"In tema di rendimento dei conti, la mancata produzione dei documenti giustificativi priva di attendibilità e di efficacia il conto medesimo,*





TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

risultando tali documenti (necessariamente) funzionali al riscontro della veridicità delle singole partite di dare ed avere e, quindi, al controllo del risultato finale in termini di saldo attivo e passivo" (Cass. 12387/1998);

– rilevato che il convenuto non ha fornito prove tese a dimostrare che le movimentazioni patrimoniali sono state compiute su disposizione della *de cuius* o nell'interesse di quest'ultima, né ha giustificato (con produzioni documentali) le operazioni compiute;

– rilevato che, anche con riguardo alle presunte spese di mantenimento di B. N. a, il S. ha omesso di fornire i dettagli delle medesime e di produrre pezze giustificative; peraltro, nemmeno è possibile supplire ai difetti di allegazione (prima ancora che di prova) mediante una liquidazione equitativa, dovendosi presumere che gli eventuali esborsi sostenuti dal convenuto per i bisogni della madre costituissero adempimento di obbligazioni naturali, come tali irripetibili;

– ritenuto che, dunque, la ricostruzione dell'asse ereditario (collazione e restituzioni di indebiti) debba essere compiuta sulla scorta della documentazione – non contestata (né con riferimento alla sussistenza delle movimentazioni, né con riguardo alla loro consistenza) – fornita dall'attrice:

Relictum	somma rinvenuta sul c/c all'apertura della successione	€ 3.250,00
Donazione diretta	donazione (nulla per difetto di forma) al convenuto	€ 50.000,00
Prelievo gennaio 2003	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 2.400,00
Prelievo febbraio 2003	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 1.900,00
Prelievo agosto 2004	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 1.350,00
Prelievo dicembre 2004	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 1.500,00
Prelievo dicembre 2005	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 1.000,00
Prelievo gennaio 2006	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 1.150,00
Prelievo maggio 2006	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 990,00
Prelievo novembre 2006	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 1.200,00
Prelievo dicembre 2006	somme prelevate dal c/c della <i>de cuius</i> senza giustificativi	€ 1.500,00
Pagamenti periodici	addebiti per pagamenti rate "Avvera" riferibili al convenuto (come risulta dagli estratti conto)	€ 3.195,55
Differenza vendita immobile	il convenuto ha trattenuto parte dell'importo spettante alla <i>de cuius</i>	€ 735,00
Donazione diretta	donazione all'attrice	€ 5.000,00





TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

ASSE (attivo)	€ 75.170,55
---------------	-------------

- rilevato che, pertanto, la quota astratta spettante a ciascun coerede è pari a Euro 37.585,28;
- rilevato che debbono essere imputate alle quote di ciascuno (in attivo per l'attrice e in passivo per il convenuto) i debiti nei confronti dei coeredi, di seguito elencati:

Spese funerarie	pagate dall'attrice	€ 3.200,00
Rimborso finanziamento	finanziamento contratto dalla <i>de cuius</i> e garantito (e pagato) dall'attrice (non viceversa, come sostiene il convenuto, sulla scorta di presunzioni non gravi né precise)	€ 2.612,00

- rilevato che, dunque, la quota ereditaria concretamente spettante a S. C. n deve essere maggiorata dell'importo di Euro 2.906,00;
- rilevato che, per la determinazione delle somme spettanti a S. C. n, occorre considerare le somme già incassate dall'attrice, pari a Euro 28.500,00;
- rilevato che, conseguentemente, il convenuto è tenuto a pagare all'attrice l'importo di Euro 11.991,28, oltre agli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
- rilevato che, rispondendo al capitolo 11 della memoria istruttoria avversaria, S. E. ha ammesso (in interrogatorio formale) di aver ricevuto a mutuo (dalla sorella) la somma di Euro 4.114,34 in data 12/11/2002 (documento nr. 19);
- rilevato che con l'atto introduttivo (notificato il 22/7/2009) l'attrice ha richiesto la restituzione della somma mutuata, oltre agli interessi legali;
- rilevato che la domanda attorea non è stata contestata e che, conseguentemente, il convenuto debba essere condannato a restituire l'importo predetto, maggiorato degli interessi legali (dovendosi presumere l'onerosità del mutuo) dal 22/7/2009 al saldo;
- rilevata la soccombenza del convenuto, da cui discende la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo conformemente al D.M. 55/2014;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna S. E. a pagare a S. C. n la somma di Euro 11.991,28, oltre a interessi legali dal 24/12/2006 al saldo;
- condanna S. E. a pagare a S. C. n la somma di Euro 4.113,34, oltre a





TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

interessi legali dal 22/7/2009 al saldo;

- condanna S. E. a rifondere a S. C. le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.025,00 per compensi ed Euro 186,71 per esborsi, oltre a spese generali, CPA e IVA.

Il Giudice

Dott. Giovanni Fanticini

